

Numero
306

cl

0

Bellinzona
26 gennaio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
e cofirmatarie
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 4 ottobre 2021 n. 99.21 Congefi di Giubiasco: le risposte del Consiglio di Stato non convincono!

Signor e signore deputati,

nel merito delle domande poste si risponde come segue:

- 1. Se, come sostenuto nella risposta, la ditta Congefi è soggetta a controlli regolari, come mai, benché l'attività di trituratione si svolgesse all'aperto dal 2011, il DT non è mai intervenuto, se non a fronte delle segnalazioni dei cittadini nel 2020?**

Giusta gli artt. 3, 42 e segg. e 48 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è compito del Municipio verificare che un'attività sia eseguita in modo conforme alla licenza edilizia rilasciata. I servizi cantonali non sono tenuti a controllare costantemente ogni genere di attività artigianale e industriale sul territorio cantonale. Tuttavia, qualora fossero riscontrate delle irregolarità durante controlli periodici o su segnalazione, si interviene affinché la situazione sia rimessa a norma.

- 2. Quali controlli obbligatori devono venir eseguiti dal DT per imprese del ramo smaltimento rifiuti?**

Giusta l'art. 28 dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR), *l'autorità controlla periodicamente se gli impianti per i rifiuti soddisfano le prescrizioni in materia ambientale. Se constatata un difetto, l'autorità ingiunge al detentore dell'impianto di porvi rimedio entro un congruo termine.* Solitamente la frequenza dei controlli è determinata sulla base di una valutazione del rischio (più frequenti per quegli impianti che presentano maggiori rischi).

- 3. A detta dello stesso proprietario di Congefi (intervista a LaRegione lo scorso 9 luglio) il materiale triturato viene depositato all'esterno sotto una tettoia e adeguatamente bagnato per non disperdere polveri fini. Considerato che il terreno dove viene depositato il materiale è sterrato, non vi è il fondato rischio che il drenaggio contenente vernici, solventi, colle, idrocarburi possa essere confluito nel terreno?**

Il terreno esterno ai capannoni della Congefi è da considerarsi molto compattato e presenta quindi una permeabilità estremamente ridotta. Lo stesso non si trova comunque in zona di protezione delle acque. Segnaliamo infine che tutto il sedime è iscritto nel catasto dei siti inquinati e, qualora il suolo venisse asportato, lo stesso dovrà essere analizzato e smaltito in maniera conforme tenendo conto degli eventuali inquinanti ivi contenuti.

- 4. In base alle direttive dell'UFAM occorre evitare che, a seguito del deposito di rifiuti di legno, possano giungere nelle acque superficiali e sotterranee sostanze che possono inquinare (art. 6 LPAc) e le acque di scarico devono essere raccolte, evacuate e, se necessario, trattate (art. 29 cpv. 1 lett. c OPSR). Partendo dal presupposto che il legname ritirato nei Comuni e nei cantieri da Congefi può essere inzuppato d'acqua decanta con tutti i prodotti pericolosi contenuti nel deposito intermedio della ditta, non ritiene che la ditta debba dotarsi delle necessarie vasche di contenimento come da normative.**

L'area all'interno del capannone destinata al deposito e alla triturazione del legname è pavimentata e dotata di pozzetti raccoglitori fanghi, dissabbiatori e disoleatori. L'area esterna, dove non sono autorizzate lavorazioni di legname, è sterrata e non adatta a tale attività. Per poter lavorare il legname all'esterno del capannone si dovrebbe procedere alla pavimentazione dell'area esterna e al trattamento delle acque meteoriche tramite passaggio in un dissabbiatore e separatore idrocarburi.

- 5. Il capannone chiuso dove Congefi sostiene di triturare il legname è dotato di filtri antiparticolato come da normative UFAM?**

Il capannone non è dotato di filtri antiparticolato, lo sono invece i macchinari. Pertanto la situazione è conforme alle normative in vigore.

- 6. Se è al corrente che i capannoni sul retro di proprietà Congefi non sono chiusi (lati aperti dove transitano i mezzi pesanti)?**

Sì, si è a conoscenza del fatto che i capannoni, sul retro, non sono chiusi.

- 7. Se è consapevole che tutte le attività eseguite da Congefi sono per natura rumorose e generano un forte inquinamento acustico ben udibile anche nei quartieri abitati adiacenti?**

Tutte le domande di costruzione relative alle attività della Congefi sono state valutate dal servizio cantonale competente in materia di inquinamento fonico. Le valutazioni foniche elaborate a supporto delle procedure edilizie hanno permesso di formulare un preavviso favorevole, in conformità all'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF), allo svolgimento delle proprie attività che comportano un impatto acustico unicamente nel periodo diurno (07:00/19:00) dei giorni feriali. Non sono previste né ammesse lavorazioni nel periodo notturno (19:00/07:00) e nei giorni festivi.

- 8. Se è al corrente che le attività esterne fonti di forte inquinamento acustico si protraggono a volte fino alle ore 20:30, incluso il sabato?**

No, in quanto ad oggi non sono mai pervenute segnalazioni o lamentele per rumore eccessivo nelle fasce orarie indicate.

9. Perché non obbliga immediatamente Congefi a chiudere completamente i suoi capannoni ed eseguire le proprie attività esclusivamente all'interno?

In sede di procedura edilizia sono state definite in modo chiaro quali attività possono essere svolte all'interno e quali all'esterno. Il rispetto delle condizioni di esercizio non richiede una chiusura completa dei capannoni.

10. Non ritiene che vi sia la necessità di monitorare l'intensità dell'inquinamento acustico?

Alla SPAAS non sono mai pervenute segnalazioni o lamentele a causa dell'inquinamento acustico. In ogni caso se, dopo le verifiche dell'autorità comunale dello svolgimento dell'attività nel rispetto di quanto valutato fonicamente e formalmente approvato, dovessero giungere delle segnalazioni, si provvederà a verificare la situazione sotto questo aspetto.

11. È consapevole che Congefi, per un decennio, triturando e stoccando scarti di legname all'aperto e su sedime sterrato ha compiuto e reiterato un grave reato provocando un gravissimo inquinamento atmosferico, del suolo e acustico?

Si rimanda a quanto esposto in precedenza (cfr. domanda 1) e si precisa che durante nessuno dei controlli eseguiti è stato rilevato *un gravissimo inquinamento atmosferico, del suolo e acustico*.

a. Può specificare quali sanzioni sono state inflitte a Congefi per le gravi e reiterate violazioni?

Gli artt. 60 e 61 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e gli artt. 70 e 71 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) determinano i comportamenti che costituiscono un'infrazione della LPAmb rispettivamente della LPAc. Nel caso di specie non è stata accertata nessuna infrazione alle suddette leggi, motivo per cui non è stata inflitta alcuna sanzione da parte delle autorità.

b. Può specificare quali misure di controllo atte all'immediato ripristino della legalità c/o Congefi sono state intraprese dal DT?

I servizi cantonali, oltre ad intimare di svolgere le attività in modo conforme alla licenza edilizia, la cui vigilanza è compito del Municipio, continuano a monitorare la situazione con controlli, in parte a sorpresa, dell'azienda (a oggi sono stati eseguiti sopralluoghi il 15.07.2021, 15.10.2021, 13.01.2022) e tramite la verifica della presenza di polvere ogni qualvolta si passa in zona (2-4 volte al mese). Inoltre, nei dintorni della Congefi, a partire da luglio 2021 è stato approntato un monitoraggio locale delle polveri in ricaduta per accertarne in modo oggettivo la quantità. Il monitoraggio permetterà da un lato di verificare il rispetto dei limiti di legge e dall'altro di appurare, grazie a confronti con zone più discoste, se effettivamente c'è una maggiore presenza di polveri nelle vicinanze della Congefi.

12. In base alla letteratura scientifica le polveri generate dalla triturazione del legname sono di fatto PM10; è pertanto errato e fuorviante affermare che le centraline non rilevano nulla perché si tratta di polveri "grossolane". Le polveri

definite grossolane equivalgono indicativamente a un granello di sabbia che ben difficilmente può venir sollevato in aria in assenza di un forte vento, oltre i 50KM/h. Le immense nubi di polvere documentate più volte si alzano dal deposito Congefi anche con un filo d'aria... Sui davanzali delle abitazioni del quartiere Seghezzone si deposita una finissima polvere giallastra non sabbia o polvere grossolana. Le centraline OASI poste a 50 metri dall'impianto Congefi sono perfettamente equipaggiate per rilevare sia le PM 2.5 che le PM 10. Come spiega che i le centraline di Via Baragge non rilevano mai le immense nuvole di polveri fini che s'innalzano dal deposito Congefi?

A differenza di altri materiali (p. es. terra, sabbia, cemento) la percentuale di PM10 contenute nella polvere di legno è molto piccola rispetto alle polveri con un diametro maggiore. Sono proprio le polveri più grosse delle PM10 quelle visibili a occhi nudo e, seppur fastidiose, non sono particolarmente pericolose per la salute in quanto l'apparato respiratorio è in grado di bloccarle.

Queste polveri non vengono rilevate dagli strumenti di misura per le PM10 in quanto appunto più grandi di 10µm, e gli strumenti di misura delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria sono appositamente progettate per non catturarle, concentrandosi invece sulle polveri più dannose per la salute umana, ossia le PM10. Inoltre va considerato il fatto che le PM10, presenti in una minima parte nel prodotto della lavorazione, vengono diluite durante il trasporto dalla fonte (emissione, ossia il luogo della lavorazione) all'apparecchio di misura. Il carico ambientale supplementare generato da queste PM10 rispetto alla somma delle altre fonti è minimo e non può essere rilevato in maniera evidente. Ciò è anche dovuto al fatto che le concentrazioni medie di PM10 sono misurate durante un arco di tempo minimo di 30 minuti, per cui una folata di vento con polveri di breve durata difficilmente può influire in modo sensibile su una media semi-oraria. Ricordiamo a questo proposito che il limite OIAt delle immissioni di PM10 è di 50 mg/m³ su una media sulle 24 ore.

a. Non ritiene che i dati delle centraline di rilevamento pubblicati abbiano scarsissima credibilità o perlomeno debbano essere verificati da un'entità terza?

No. Le stazioni di misura e i relativi apparecchi sono affidabili. Il corretto funzionamento di tutti gli apparecchi di misura è regolarmente verificato da personale specializzato tramite rigorose procedure approvate a livello federale quali manutenzioni, controlli di qualità e calibrazioni, in modo da garantire l'assoluta attendibilità delle misurazioni. Annualmente le ditte fornitrici degli apparecchi eseguono a loro volta manutenzioni e calibrazioni specifiche e gli apparecchi sono sottoposti al controllo dell'Istituto federale di metrologia (METAS).

Giornalmente viene inoltre eseguito un controllo dell'attendibilità dei dati registrati e pubblicati sul sito dell'Osservatorio della Svizzera italiana OASI.

b. Non ritiene per sgombrare tutti gli equivoci e a tutela della salute della popolazione, andrebbe analizzata la composizione chimica e il reale PM della polvere che da anni avvolge il quartiere Seghezzone?

La polvere visibile sui davanzali è appunto in gran parte polvere più grande di 10µm: come indicato sopra, essa, seppur fastidiosa, è però meno problematica

per la salute. Per rilevare anche le polveri più grossolane, è stata approntata una rete di monitoraggio specifica (cfr. domanda 11).

Un'analisi della composizione chimica delle polveri è possibile. A seguito della valutazione dei dati raccolti dalla campagna di monitoraggio verrà valutato se procedere con un'analisi chimica delle polveri.

13. È consapevole che oltre alla fabbrica di cioccolato Stella nel raggio di 50 metri vi sono altre 2 attività alimentari? (3Valli import/export frutta e verdura e la pescheria Lawrence)?

Sì.

14. Può dirci a chi compete la verifica della compatibilità in merito all'ubicazione fra le 3 aziende alimentari presenti nella zona e l'attività inquinante dello smaltimento dei rifiuti?

Il piano regolatore (PR) stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo. In particolare, mediante il piano delle zone, suddivide in zone di utilizzazione tutto il territorio comunale. Il regolamento edilizio comunale stabilisce poi - tra l'altro - la disciplina di dettaglio di ogni zona e, in particolare, le attività e le costruzioni ammesse. La pianificazione è quindi di competenza, in primo luogo, del Comune.

Ora, qualsiasi attività intenda insediarsi in una determinata zona deve ottemperare sia alle condizioni poste nel PR che alle specifiche normative settoriali, siano queste ad esempio di carattere ambientale o igienico sanitarie; la verifica avviene in sede di procedura edilizia.


Si rammenta, a tal proposito, che lo scopo principale della procedura per il rilascio della licenza edilizia consiste nella verifica della compatibilità di un progetto edilizio previsto con le prescrizioni di diritto pubblico in materia di pianificazione del territorio e di edilizia previste dalla legislazione comunale, cantonale e federale. In tale occasione sono altresì evase eventuali opposizioni formulate da parte di vicini o altre persone interessate legittimate. Una licenza edilizia è pertanto rilasciata solo qualora il progetto edilizio è ritenuto conforme alle prescrizioni sopracitate.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3.5 ore lavorative.

Vogliate gradire, signor e signore deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Manuele Bertoli

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

RG n. 306 del 26 gennaio 2022

Copia:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-aria@ti.ch)
- Ufficio giuridico, Dipartimento del territorio (dt-ug@ti.ch)